



COMUNE DI MASER

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazioni C.C. n. 6/1995, n. 39/1995, modificato con deliberazioni C.C. n. 41/2006 e n. 62/2009.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo unico - Disposizioni generali

Art. 1 Regolamento – Finalità.....	pag. 5
Art. 2 Interpretazione del regolamento	pag. 5
Art. 3 Diffusione.....	pag. 5

TITOLO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 4 Riserva di legge.....	pag. 5
------------------------------	--------

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 5 Entrata in carica - Convalida.....	pag. 5
Art. 6 Dimissioni	pag. 6
Art. 7 Decadenza e rimozione della carica.....	pag. 6
Art. 8 Sospensione delle funzioni	pag. 6

Capo III - Diritti

Art. 9 Diritto d'iniziativa.....	pag. 6
Art. 10 Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno.....	pag. 7
Art. 11 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale	pag. 7
Art. 12 Diritto d'informazione e di accesso agli atti Amministrativi	pag. 7
Art. 13 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	pag. 7
Art. 14 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta comunale a controllo preventivo di legittimità (<i>articolo soppresso</i>).....	pag. 8
Art. 15 Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 8
Art. 16 Divieto di mandato imperativo	pag. 8
Art. 17 Partecipazione alle sedute.....	pag. 8
Art. 18 Astensione obbligatoria	pag. 9
Art. 19 Responsabilità personale	pag. 9

Capo IV - Nomine e designazioni

Art. 20 Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali.....	pag. 9
Art. 21 Funzioni rappresentative	pag. 9
Art. 22 Deleghe del Sindaco.....	pag. 9

Capo V - Presidente

Art. 23 Presidenza delle sedute	pag. 10
Art. 24 Compiti e poteri del Presidente.....	pag. 10

Capo VI - Gruppi consiliari

Art. 25 Costituzione	pag. 10
Art. 26 Conferenza dei Capigruppo.....	pag. 10
Art. 27 Funzionamento dei gruppi	pag. 11

Capo VII - Consiglieri comunali scrutatori

Art. 28 Designazione e funzioni.....	pag. 11
--------------------------------------	---------

TITOLO 3 - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

Art. 29 Funzioni di indirizzo	pag. 11
-------------------------------------	---------

Art. 30 Funzioni di controllo.....	pag. 11
Capo II - Competenza del Consiglio comunale	
Art. 31 Competenza esclusiva.....	pag. 11
TITOLO 4 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Capo I - Durata in carica del Consiglio comunale e sede delle sedute	
Art. 32 Durata in carica del Consiglio comunale.....	pag. 11
Art. 33 Sede delle sedute	pag. 12
Capo II - Convocazione	
Art. 34 Competenza	pag. 12
Art. 35 Avviso di convocazione.. ..	pag. 12
Art. 36 Avviso di convocazione - Consegna – Modalità	pag. 12
Art. 37 Avviso di convocazione - Consegna – Termini	pag. 12
Art. 38 Ordine del giorno	pag. 13
Art. 39 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	pag. 13
Capo III - Ordinamento delle sedute	
Art. 40 Deposito degli atti	pag. 13
Art. 41 Prima seduta del Consiglio comunale.....	pag. 14
Art. 42 Sedute di prima convocazione.....	pag. 14
Art. 43 Sedute di seconda convocazione	pag. 15
Art. 44 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere comunale.....	pag. 15
Capo IV - Pubblicità delle sedute	
Art. 45 Sedute pubbliche	pag. 15
Art. 46 Sedute segrete	pag. 15
Art. 47 Sedute aperte	pag. 16
Capo V - Disciplina delle sedute	
Art. 48 Comportamento dei Consiglieri comunali	pag. 16
Art. 49 Ordine della discussione.....	pag. 16
Art. 50 Comportamento del pubblico.....	pag. 17
Art. 51 Ammissioni di funzionari e consulenti in sala.....	pag. 17
Capo VI - Ordine dei lavori	
Art. 52 Comunicazioni e commemorazioni	pag. 17
Art. 53 Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 17
Art. 54 Discussione - Norme generali.....	pag. 18
Art. 55 Emendamenti	pag. 18
Art. 56 Questione pregiudiziale e sospensiva.. ..	pag. 18
Art. 57 Richiami all'ordine del giorno	pag. 19
Art. 58 Fatto personale.....	pag. 19
Art. 59 Termine della seduta	pag. 19
Capo VII - Votazioni	
Art. 60 Modalità generali	pag. 19
Art. 61 Votazione in forma palese	pag. 20
Art. 62 Votazione per appello nominale.....	pag. 20
Art. 63 Votazioni segrete	pag. 20
Art. 64 Esito delle votazioni	pag. 21
Capo VIII - Deliberazioni	
Art. 65 Forma e contenuti.....	pag. 21
Art. 66 Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	pag. 21

Art. 67 Approvazione - Revoca – Modifica pag. 22

Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

Art. 68 Interrogazioni – Contenuto pag. 22

Art. 69 Interrogazioni – Discussione..... pag. 22

Art. 70 Mozione – Contenuto..... pag. 23

Art. 71 Risoluzioni pag. 23

Art. 72 Ordine del giorno pag. 23

Capo X - Partecipazione del Segretario comunale

Art. 73 Partecipazione del Segretario comunale alla seduta..... pag. 23

Art. 74 Verbale della seduta - Redazione e firma..... pag. 23

Art. 75 Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione..... pag. 24

TITOLO 5 – COMMISSIONI

Capo I - Commissioni consiliari

Art. 76 Costituzione e composizione pag. 24

Art. 77 Presidenza e convocazione..... pag. 25

Art. 78 Funzionamento..... pag. 25

Art. 79 Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori pag. 25

Art. 80 Conferenza dei Presidenti pag. 26

Capo II - Commissioni speciali

Art. 81 Commissioni speciali pag. 26

Art. 82 Commissioni d'inchiesta pag. 26

Capo III - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti

Art. 83 Competenza del Consiglio comunale-Termini-Interventi sostitutivi pag. 27

Art. 84 Nomine e designazioni di Consiglieri comunali..... pag. 27

Art. 85 Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune
non Consiglieri comunali pag. 27

Art. 86 Dimissioni, revoca e sostituzione..... pag. 28

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 Entrata in vigore..... pag. 28

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo unico - Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. Esso è adottato in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché dello Statuto comunale.

2. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il parere del Segretario comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco sottopone le stesse, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo, con il parere obbligatorio del Segretario comunale.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Capigruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono rivolte al Presidente. Egli sospende, brevemente, la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in sala ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio comunale, qualora l'argomento oggetto dell'eccezione non rivesta carattere di urgenza, ne rinvia l'esame. Se invece esistono le condizioni d'urgenza il Presidente adotta la decisione interpretativa e prosegue l'esame dell'argomento. Nei giorni successivi attiva comunque la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala delle sedute, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri comunali e deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali neo-eletti, nella prima seduta del Consiglio comunale.

TITOLO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 4 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri comunali attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 5 - Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del Capo II - Titolo III del D. Lgs. 267/2000, e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste alcuna delle cause previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del D. Lgs. 267/2000.

3. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio comunale procede alla conseguente surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di cessazione per altra causa, nella sua prima seduta, con colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Capo II - Titolo III del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, i Consiglieri comunali rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco per gli atti urgenti ed

improrogabili.

Art. 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai Consiglieri comunali con comunicazione scritta indirizzata al rispettivo Consiglio, ed assunte, immediatamente, al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, come previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 267/2000. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Quando le dimissioni riguardino metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei consiglieri comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 7 - Decadenza e rimozione della carica

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Capo II del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal predetto Capo II, il Consiglio comunale gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, come previsto dall'articolo 69 del D. Lgs. 267/2000.

3. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere comunale interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

4. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno quando compiono atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, come previsto dall'articolo 142 del D. Lgs. 267/2000.

5. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

6. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

7. La decadenza dalla carica di Consigliere comunale per ripetuta e non giustificata assenza dalle sedute consiliari è disciplinata dall'articolo 20, comma 3, dello Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, il procedimento per la decadenza viene avviato dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. La dichiarazione di decadenza è disposta dal Consiglio comunale decorsi almeno 10 giorni da quando il Consigliere è stato formalmente invitato a fornire le proprie giustificazioni.

8. La surrogazione dei Consiglieri comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 8 - Sospensione delle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi indicati agli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Il Consiglio comunale, in tal caso, nella medesima seduta procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora poi sopravvenga la decadenza del medesimo Consigliere comunale si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

Capo III – Diritti

Art. 9 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del

giorno del Consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere comunale proponente, è inviata al Sindaco, il quale immediatamente la trasmette al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio competenti per l'istruttoria e ne informa la Giunta comunale. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio comunale a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, che deve comunque concludersi entro cinque giorni, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione comunale competente per materia che esprime il proprio parere entro venti giorni. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere comunale proponente.

3. Sulle proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il Segretario comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata per il tempo necessario per l'acquisizione degli elementi per l'espressione del parere. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 10 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni e le mozioni sono presentate al Sindaco e sono formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. Le risoluzioni e gli ordini del giorno che sono sempre presentati per iscritto, possono essere presentati anche durante le sedute.

4. La materia relativa alle interrogazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno, è disciplinata dal Titolo 4, Capo IX, del presente regolamento.

Art. 11 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

1. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere con l'indicazione degli argomenti da esaminare, la convocazione del Consiglio comunale. In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri comunali, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.

3. Nel caso di richieste di convocazione riguardanti materie palesemente estranee alla competenza del Consiglio comunale, il Sindaco comunica ai richiedenti l'irricevibilità della richiesta. In caso di dubbio, e comunque entro i termini fissati dalla legge, può investire della questione la Conferenza dei Capigruppo.

4. Il Sindaco è comunque tenuto alla convocazione su richiesta quando nella stessa è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale deve effettuare soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni. In tal caso i Consiglieri comunali richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 12 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del "*Regolamento comunale per i diritti di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo*".

3. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale od ai dipendenti Responsabili di Servizio preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 13 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato hanno diritto al rilascio di copia degli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alla

legge 7 agosto 1990, n. 241 e al "Regolamento comunale per i diritti di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo".

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere comunale presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni contenute nel "Regolamento comunale per i diritti di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo".

3. Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni dalla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere comunale interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono gratuitamente rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio connesso alla carica di Consigliere comunale.

(ARTICOLO SOPPRESSO)

Art. 14 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e Consiglio comunale a controllo preventivo di legittimità

1. Un quinto dei Consiglieri comunali in carica può chiedere che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, siano sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, secondo quanto previsto dall'articolo 127 del D. Lgs. 267/2000.

2. Tali richieste, devono essere indirizzate e pervenire al Segretario comunale entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo pretorio. Il Segretario comunale provvede all'invio della deliberazione al Comitato Regionale di Controllo entro i dieci giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.

3. Il Sindaco comunica con lettera ai Consiglieri comunali di cui al precedente comma l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

Art. 15 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni consiliari istituite dalle leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio comunale.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni predette.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali chiamati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. La Giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'articolo 86 del D. Lgs. 267/2000, può deliberare di assicurare i Consiglieri comunali e i rappresentanti nominati o designati dal Consiglio comunale, contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 16 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 17 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal

Capogruppo al quale appartiene il Consigliere comunale assente.

3. Ogni Consigliere comunale può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 18 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro congiunti od affini fino al quarto grado, salvo quanto previsto all' art. 78 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta e di allontanarsi dalla sala delle sedute per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3. I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

4. Per quanto non previsto dai commi precedenti si rinvia all'articolo 78 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 19 – Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere comunale assente dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Ai Consiglieri comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 93 del D. Lgs. 267/2000.

Capo IV – Nomine e designazioni

Art. 20 – Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 267/2000.

3. Per le nomine o le designazioni, la votazione avviene con scrutinio segreto, su designazione dei Capigruppo consiliari, rispettando il criterio proporzionale. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

Art. 21 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. La mancata adesione o partecipazione di un gruppo consiliare non sminuisce il carattere della delegazione.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio comunale e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 22 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può delegare ad un Consigliere comunale l'esercizio delle funzioni relative ai servizi di competenza statale indicati all'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dell'incarico da parte del delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Capo V – Presidente

Art. 23 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle sedute del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito dall'Assessore indicato al comma 3 dell'art. 31 dello Statuto comunale.

Art. 24 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri comunali ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
5. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Capo VI - Gruppi consiliari

Art. 25 - Costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere comunale di quel gruppo che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale e a parità di cifra individuale il più anziano di età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dare comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'articolo 125 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 26 - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo sono costituiti in conferenza permanente e sono organo consultivo del Sindaco e della Giunta comunale nell'esercizio delle loro funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente per questo regolamento.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad esse attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio comunale dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal vice Sindaco. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere comunale del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. Il Consigliere delegato ha diritto al gettone di presenza.

Art. 27 - Funzionamento dei gruppi

1. La Giunta comunale assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, ed in particolare l'utilizzo gratuito di locali comunali per svolgere attività istituzionali connesse all'esercizio del proprio mandato.

Capo VII - Consiglieri comunali scrutatori

Art. 28 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, è sempre rappresentata fra gli scrutatori almeno con un proprio Consigliere comunale. La designazione viene fatta dal Presidente.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. In caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

Art. 29 - Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

Art. 30 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

Capo II - Competenza del Consiglio comunale

Art. 31 - Competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nell'articolo 42 del D. Lgs 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del decreto suddetto, sia da leggi ad esso successive.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge all'esclusiva competenza del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Durata in carica del Consiglio comunale e sede delle sedute

Art. 32 - Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri comunali eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 33 - Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola presso l'apposita sala, sita nella sede comunale.
2. Nella sala consiliare, uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nel giorno in cui si tiene la seduta, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Capo II – Convocazione

Art. 34 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o dallo statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 35 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui ai successivi articoli 36 e 37.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di seduta, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere *ordinario* o *straordinario* o se viene convocata *d'urgenza*.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta *ordinaria* per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta *straordinaria* quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. La seduta deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale è convocato *d'urgenza* quando sussistono rilevanti motivi che rendono necessaria la seduta.
7. Nell'avviso deve essere anche precisato se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione e devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 36 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al Consigliere Comunale a mezzo posta elettronica certificata o fax. Qualora vi siano impedimenti tecnici che non consentano l'utilizzo di tali modalità, si procederà a mezzo notifica da parte del Messo Comunale, eseguita seguendo le disposizioni degli artt. 138 e 139 del Codice di Procedura Civile.
2. Le ricevute di trasmissione o le dichiarazioni del Messo Comunale anche sotto forma di elenco relative all'avvenuta consegna nei termini stabiliti, sono trasmesse all'ufficio segreteria. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
3. I Consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono comunque eleggere un domicilio e comunicarlo nella prima seduta al Consiglio, indicando i nominativi ai quali dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
4. Qualora il Consigliere comunale non adempia a quanto indicato nel precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o telegramma. La spedizione deve comunque avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Art. 37 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute *ordinarie* deve essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.

2. Per le sedute *straordinarie* la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la seduta.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri comunali assenti al momento in cui questo è stato deciso.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio comunale al momento della sospensione, il Sindaco dovrà trasmettere l'avviso del rinvio ai soli Consiglieri comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente dà espresso avviso di ciò ai Consiglieri comunali presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri comunali che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri comunali assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno ventiquattro ore d'anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Art. 38 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale, ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri comunali si osserva quanto previsto dal precedente articolo 9, mentre per le interrogazioni e le mozioni si osserva quanto previsto dai successivi articoli 68, 69, 70.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri comunali d'individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. Il Sindaco può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta formulata dai Consiglieri comunali qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, dandone comunicazione ai Consiglieri proponenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2.

Art. 39 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute *ordinarie* e *straordinarie* è pubblicato all'albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque e tre giorni precedenti quello della seduta. Tale elenco va affisso in altri luoghi pubblici e nelle bacheche frazionali.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate *d'urgenza* e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute viene inviata a cura della segreteria comunale, al Revisore dei Conti ed agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, qualora vi siano argomenti dai medesimi richiesti.
4. Il Sindaco, per le sedute nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per render noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo III - Ordinamento delle sedute

Art. 40 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno due

giorni prima della seduta. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno il giorno precedente la seduta.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, comunque entro il tempo sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del Comune possano esprimere i pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 e se non è stata corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati, o citati, negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun Consigliere comunale può consultarli.

4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, devono essere messe a disposizione contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione della seduta e comunque non meno dei cinque giorni antecedenti. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri comunali, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal precedente comma 1.

Art. 41 - Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il Sindaco neo-eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è riservata alla:

- a) convalida degli eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore indicato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo;
- e) elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dall'art. 15 dello Statuto.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

Art. 42 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune (quorum strutturale).

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della seduta. I Consiglieri comunali che entrano o si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a dare avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma 1, prima della votazione avverte il Presidente, il quale può richiamare in sala i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi.

5. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi Consigliere comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della seduta.

6. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 43 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima, iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri comunali, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio comunale.

4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati oggetti per i quali particolari predisposizioni di legge e dello Statuto comunale prevedano il quorum ordinario.

5. In seconda convocazione inoltre non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata od un particolare quorum strutturale.

6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente articolo 37, comma 5.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qual'ora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma 4, Il Consiglio comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso in cui sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi all'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta è di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri comunali con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 37.

10. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova seduta mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 44 - Partecipazione dell' Assessore non Consigliere comunale

1. L'Assessore non consigliere, di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 267/2000 ed all'articolo 24 dello Statuto, partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua presenza alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

Capo IV – Pubblicità delle sedute

Art. 45 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 46.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al precedente comma.

Art. 46 - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, o quando la discussione, pur non riguardando persone, si riferisca a determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune e per terzi la sua continuazione in seduta pubblica, il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri comunali, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale, escluse quelle di cui al successivo comma,

escano dalla sala.

4. Durante le sedute segrete resta in sala, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale, che è vincolato al segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete non deve essere attivata, né autorizzata, alcuna registrazione ed il verbale è redatto con le modalità previste al successivo articolo 74, comma 6.

Art. 47 - Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni di ordine sociale e politico o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la "*seduta aperta*" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei particolari luoghi previsti dal precedente articolo 33, comma 3.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrino al Consiglio comunale gli ordinamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto, che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio comunale sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le "*sedute aperte*" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo V - Disciplina delle sedute

Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere comunale nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere comunale contesta la decisione, il Consiglio comunale, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nella sala consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri comunali partecipano alle sedute accomodandosi nei posti loro assegnati e parlando rivolti al Presidente ed ai Consiglieri comunali.

3. I Consiglieri comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere comunale iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 50 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso e dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli e striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine il Presidente può comandare in servizio qualcuno di loro, ed alle sue dirette dipendenze, per le sedute del Consiglio comunale.

4. La forza pubblica può intervenire nella sala solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio comunale ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara temporaneamente sospesa la seduta, comunque per un tempo non superiore a quindici minuti. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente chiusa. Il Consiglio comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

8. Tutti coloro che si trovano nella sala delle sedute debbono stare a capo scoperto. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio comunale, accedere durante le sedute alla parte della sala riservata ai Consiglieri comunali. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta.

9. Senza autorizzazione del Presidente nessun appartenente al pubblico può effettuare registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per l'intera seduta.

Art. 51 - Ammissioni di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti.

Capo VI - Ordine dei lavori

Art. 52 - Comunicazioni e commemorazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale sull'attività dell'Amministrazione comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio comunale di interesse locale e generale.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere comunale per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni o celebrazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Di norma le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in quindici minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere comunale per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. Alle comunicazioni, alle commemorazioni, nonché all'approvazione di conseguenti ordini del giorno, non può essere dedicata di norma più di un'ora per ogni seduta.

Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere comunale, qualora non ci siano opposizioni. In caso di opposizioni il Consiglio comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.

2. Il Consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri comunali che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capo gruppo, od il Consigliere comunale dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere comunale per ogni Gruppo per la durata non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri comunali di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o da un Consigliere comunale a nome del suo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I Consiglieri comunali, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicare i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri comunali siano tenuti, per legge o per statuto ad astenersi.
9. Termini di tempo più ampi di quelli previsti dai commi precedenti possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Di essi deve essere dato avviso al Consiglio comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 55 - Emendamenti

1. Sono considerati "*emendamenti*" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati di norma per iscritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione dell'argomento. Quando si tratti di variazione di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Ciascun Consigliere comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione. Da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere comunale.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri comunali, un Consigliere comunale per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il Consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive viene aperta, con le modalità di cui al precedente comma 3, un'unica discussione.

Art. 57 - Richiami dell'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere comunale, rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti.

Art. 58 - Fatto personale

1. Costituisce "*fatto personale*" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere comunale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere od i Consiglieri comunali che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel complesso, più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere comunale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio comunale, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio comunale prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazioni.

Art. 59 - Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dal Consiglio comunale, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio comunale può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i suoi lavori entro il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale, il Presidente dichiara conclusa la seduta e precisa se la stessa proseguirà nel giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio comunale verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

5. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

6. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito, salvo quanto indicato al precedente articolo 37.

Capo VII – Votazioni

Art. 60 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Si può procedere a votazioni di ballottaggio solo nei casi previsti dalla legge.

5. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa, i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine dei cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, quando almeno un terzo dei Consiglieri comunali ha richiesto che siano votati per divisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri comunali. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 61 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere il proprio voto prima coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che intendono astenersi.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri comunali scrutatori.
5. I Consiglieri comunali che votano contro la deliberazione, o si astengono, vengono nominativamente indicati a verbale.

Art. 62 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Il Presidente precisa al Consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende scegliere od il giudizio che intende esprimere. Quando per i nominativi da indicare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, nella scheda, oltre al nome e cognome, va indicata anche la data di nascita, o la via, o la frazione ove abita o qualsiasi altro elemento utile all'individuazione.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applica quanto previsto al precedente articolo 20, comma 3.
4. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a non accettare la scheda di votazione ed a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Quando il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi in forma segreta su uno o più nominativi già definiti a seguito di segnalazioni obbligatorie o di accordi nella Conferenza dei Capigruppo possono essere utilizzate schede con la dicitura distinta "approvo", "non approvo".
7. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e proclama l'esito della votazione.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri comunali votanti, costituito dai Consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.

10. In caso di irregolarità, e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "*segreto*" della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 64 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali si richiede un particolare "*quorum funzionale*", ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e non può essere riproposta nella stessa seduta, salvo non si tratti di deliberazione da assumere per obbligo di legge.

4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "*il Consiglio comunale ha approvato*" oppure "*il Consiglio comunale non ha approvato*".

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Capo VIII – Deliberazioni

Art. 65 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile di Servizio il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini del regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo il precedente articolo 9, comma 3, ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio comunale prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

6. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti che non siano di carattere sostanziale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri previsti dall'articolo 139 del D. Lgs 267/2000 non sono espressi nei termini di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui ai precedenti articoli 60,61,62,63,64, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono regole, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordine del giorno

Art. 68 - Interrogazioni - Contenuto

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.

3. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio comunale deve essere presentata in tempo utile affinché il Sindaco la possa inserire, entro venti giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato o da convocare.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presenti nei termini ordinari. Il Consigliere comunale interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio comunale. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

5. Qualora il Sindaco ritenga che l'interrogazione sia improponibile riguardo al contenuto od ai termini in cui è formulata, sottopone la medesima alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 69 - Interrogazioni - Discussione

1. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute *ordinarie*, nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica.

2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato secondo l'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il Consigliere comunale interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dal presentatore, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti della seduta. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere comunale interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere comunale può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

5. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri comunali il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Quando il Consigliere comunale interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere comunale.

7. Le interrogazioni vengono illustrate dall'interrogante nel tempo massimo di dieci minuti. All'illustrazione dell'interrogante fa seguito la risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato per la materia, nel tempo massimo di venti minuti. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interrogante ha la facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo

comma, i Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio comunale e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta l'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere comunale interrogante che la stessa gli sarà inviata entro dieci giorni successivi alla seduta.

11. Trascorsa un'ora dall'inizio e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio comunale, convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero ed all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal precedente comma 3. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri comunali con l'avviso di convocazione della seduta. In tale sede può anche essere deciso di dedicare anche un'intera seduta alle interrogazioni.

13. Nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 70 - Mozione - Contenuto

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che s'intende promuovere dai Consiglieri comunali in merito a particolari decisioni, atteggiamenti e posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere comunale proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale che sarà convocata dopo la loro presentazione.

4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prender atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme che disciplinano la discussione degli ordinari argomenti all'ordine del giorno.

Art. 71 - Risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta comunale ed ogni Consigliere comunale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti od a definire indirizzi del Consiglio comunale su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio comunale e la Giunta comunale a comportarsi conseguentemente.

Art. 72 - Ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

Capo X - Partecipazione del Segretario comunale

Art. 73 - Partecipazione del Segretario comunale alla seduta

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni intervenendo, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere quando il Consiglio comunale intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta, secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 3.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e, conseguentemente, debba allontanarsi dalla sala, si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

Art. 74 - Verbale della seduta - Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con chiarezza e completezza, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario subito dopo la sua lettura al Consiglio comunale. In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, inserite a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.

8. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 75 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri comunali, cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si ritiene approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni, che devono essere presentate per iscritto.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede d'intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere comunale a favore ed un contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce della deliberazione cui la rettifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

TITOLO V – COMMISSIONI

Capo I - Commissioni consiliari

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Art. 76 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni permanenti previste dallo Statuto, stabilendone la composizione numerica con deliberazione adottata nel termine di cui all'articolo 17, comma 11, dello Statuto. Nella stessa seduta si procede alla nomina, a scrutinio segreto, rispettando il criterio proporzionale. A tal fine devono essere rappresentati tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale.

2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di

appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

3. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La Commissione ne prende atto nella seduta successiva e lo comunica al Capogruppo.

4. I Consiglieri componenti delle Commissioni hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione quanto essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. Il Consigliere delegato prende parte alla votazione e ha diritto al gettone di presenza.

Art. 77 - Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, per riunioni già convocate, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei Conti.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta, debitamente pervenuta al protocollo del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettere ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, con le stesse modalità utilizzate per la convocazione del Consiglio Comunale di cui al precedente ad. 36, commi 1 e 2. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

8. Il Presidente ha facoltà di invitare persone estranee al Consiglio comunale, in possesso di specifiche competenze in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i quali, senza diritto di voto e senza oneri per il Comune, rendono pareri nelle materie di loro conoscenza.

Art. 78 - Funzionamento

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Le sedute sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, ai lavori delle Commissioni per l'espressione di pareri o consulenze tecniche.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 79 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo in conformità al quinto comma dell'articolo 78. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta del contenuto dei verbali ed il Segretario comunale segnala ai Responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della

Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

Art. 80 - Conferenza dei Presidenti

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, con il compito di valutare l'andamento dei lavori delle Commissioni, proporre iniziative per un migliore funzionamento e riferirne al Consiglio comunale.

2. E' presieduta dal Sindaco, e da questi periodicamente convocata, almeno tre volte l'anno, con rinvio ai precedenti articoli per quanto attiene alle norme sulla convocazione e sul funzionamento, in quanto applicabili, salvo che per lo svolgimento delle sedute, che non sono pubbliche. Alle sedute partecipano i Capigruppo consiliari.

3. La prima riunione, dopo la nomina della Commissione, è convocata entro i successivi venti giorni dal termine indicato dal precedente articolo 77, comma 4.

4. Il Sindaco può disporre la convocazione anche solo per alcuni Presidenti, di propria iniziativa o se esplicitamente richiesto dagli interessati.

5. Funge da segretario della Conferenza il Segretario comunale, con l'incarico di redigere e sottoscrivere il verbale della seduta. Il verbale viene quindi trasmesso dal Sindaco ai Capigruppo consiliari.

Capo II - Commissioni speciali

Art. 81 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 dello Statuto, Commissioni speciali con il compito di esaminare particolari problemi amministrativi che si esauriscono con l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'organo comunale competente. A tal fine la Commissione può avvalersi dell'opera di esperti esterni al Consiglio comunale, che abbiano specifica competenza nella materia da trattare. Nella deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata dell'incarico, le eventuali competenze dovute ai membri esterni e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Alle Commissioni speciali si applicano le norme relative al funzionamento previste negli articoli precedenti per le Commissioni permanenti.

Art. 82 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La Commissione è costituita da un numero di componenti uguale a quello dei Gruppi consiliari in modo che ciascun Gruppo sia rappresentato da almeno un Consigliere. Dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, ivi compresa l'acquisizione di atti e documenti, anche di natura riservata, utili ed afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro trenta giorni dall'insediamento salvo proroga motivata concessa dal Consiglio comunale, e produrre la relazione conclusiva di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale, del Revisore dei Conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio anche per quanto in essa non contenuto.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario comunale o da un funzionario comunale da lui incaricato, su proposta del coordinatore della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i

verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Capo III - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti

Art. 83 - Competenza del Consiglio comunale - Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed all'eventuale revoca dei propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Quando il Consiglio comunale non delibera le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta.

4. Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi.

Art. 84 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni al Comune, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 20.

2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi l'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Art. 85 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune non Consiglieri comunali

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri comunali, negli organi degli enti, delle aziende delle società e delle istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente articolo 83 e da quelle del presente articolo.

2. Almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari, nonché agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare previste dallo Statuto, l'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione, i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- b) dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- c) titolo di studio;
- d) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- e) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

5. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente, che dichiara la disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte del candidato proposto.

6. Divenuta esecutiva la nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato e degli indirizzi dell'Amministrazione che rappresenta;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere. Ricevuta la predetta dichiarazione, il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendogli copia del provvedimento di nomina.

7. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune, sono tenuti nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale che rappresenta nei settori di competenza degli enti, delle aziende, delle società, delle istituzioni e delle organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

8. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta comunale ed ai Capigruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 86 - Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo comunale competente provvede alla sostituzione.

2. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, l'organo comunale competente può procedere alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La proposta di revoca, nel caso di nomina di competenza del Consiglio comunale, va iscritta all'ordine del giorno insieme con la proposta della sostituzione.

3. Nel formulare le sostituzioni di cui ai commi precedenti il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva e dopo che sarà stata pubblicata per la seconda volta all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.

_